

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1. Il regime della responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Le sanzioni previste dal D. lgs. 231/2001.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4. La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi di imprese.....</b>	<b>11</b>
<b>2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA .....</b>	<b>12</b>
<b>3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI L'ORCHIDEA .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1. Obiettivi perseguiti da L'ORCHIDEA con l'adozione del Modello .....</b>	<b>13</b>
<b>3.2. I destinatari del Modello.....</b>	<b>13</b>
<b>3.3. Scopo e principi base del Modello .....</b>	<b>14</b>
<b>3.4. Struttura del Modello .....</b>	<b>15</b>
<b>3.5. Modifiche ed integrazioni del Modello .....</b>	<b>15</b>
<b>3.6. Protocolli operativi.....</b>	<b>17</b>
<b>3.7. Il sistema di deleghe e procure .....</b>	<b>17</b>
<b>3.8. Relazione tra Modello e Codice Etico .....</b>	<b>17</b>
<b>4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>19</b>
<b>4.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>19</b>
<b>4.1.1. Norme generali .....</b>	<b>19</b>
<b>4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>22</b>
<b>4.3. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>24</b>
<b>4.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>24</b>
<b>4.4.1. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie .....</b>	<b>24</b>
<b>4.4.2. Raccolta e conservazione delle informazioni.....</b>	<b>26</b>

<b>5. DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MODELLO .....</b>	<b>26</b>
<b>6. SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>27</b>
<b>6.1. Principi generali .....</b>	<b>27</b>
<b>6.2. Provvedimenti sanzionatori per i dipendenti (non dirigenti).....</b>	<b>28</b>
<b>6.3. Provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dirigenti .....</b>	<b>30</b>
<b>6.4. Provvedimenti sanzionatori nei confronti degli amministratori e sindaci.....</b>	<b>30</b>
<b>6.5. Provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'OdV .....</b>	<b>31</b>
<b>6.6. Provvedimenti nei confronti dei soggetti terzi .....</b>	<b>31</b>
<b>ALLEGATO 1.....</b>	<b>32</b>
<b>Elenco dei reati presupposto .....</b>	<b>32</b>

**Allegati:**

- 1. Elenco dei reati presupposto**
- 2. Linee Guida Confindustria (2021)**
- 3. Regolamento Disciplinare Aziendale (POL009)**
- 4. Policy Whistleblowing**
- 5. Codice Etico**

**Modello di Organizzazione,  
Gestione e Controllo  
ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231**

# PARTE GENERALE

## PREMESSA

L'ORCHIDEA S.r.l.<sup>1</sup> (di seguito, anche, "**L'ORCHIDEA**" o la "**Società**") è un'agenzia *business travel & events* che si occupa dell'organizzazione e gestione di *business & leisure travel* ed eventi aziendali.

Nata a Segrate (MI), da oltre cinquant'anni **L'ORCHIDEA** opera nel settore turistico e nella gestione del servizio clienti anche per conto di operatori primari terzi che esternalizzano questo servizio.

**L'ORCHIDEA** organizza viaggi di lavoro e vacanza in Italia e all'estero, anche attraverso una piattaforma online dedicata.

**L'ORCHIDEA** offre servizi di biglietteria per aerei, treni, pullman e traghetti, organizza *meeting, incentives*, conferenze, segreterie telefoniche, *team-building* ed eventi a 360 gradi.

**L'ORCHIDEA** offre, inoltre, i propri servizi di *leisure travel* (ad es. pacchetti vacanze e crociere) alle maggiori realtà di gestione di Welfare aziendale, alimentandone le piattaforme con le proprie offerte di viaggi.

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

### 1.1. Il regime della responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto delinea i principi e i criteri di attribuzione della responsabilità a carico degli enti per una serie di reati presupposto, a condizione che siano commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti da persone che agiscono per loro conto.

La responsabilità dell'ente, che si aggiunge – in via diretta e autonoma – a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato, sussiste se viene accertato un *deficit* nella sua organizzazione che ha reso possibile la commissione dell'illecito da parte della persona fisica (c.d. **colpa di organizzazione**), se, cioè, non ha implementato un apparato di regole, procedure e presidi precauzionali volti a minimizzare i rischi insiti nelle proprie attività sensibili.

In quest'ottica, il principale strumento a disposizione dell'ente per dimostrare l'assenza di profili di colpa di organizzazione – e non incorrere, quindi, nella responsabilità delineata dal Decreto – è costituito

<sup>1</sup> Sede legale a Segrate (MI) PRESSO CENTRO COMMERCIALE MILANO, 20054, P. IVA 01795740156.

dall'adozione ed efficace attuazione, prima della commissione di un reato presupposto, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenirne la realizzazione.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, può sorgere una responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio:

- a) da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. **soggetti in posizione apicale**);
- c) da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) (i c.d. **soggetti in posizione subordinata**).

Ai sensi del Decreto, la responsabilità amministrativa da reato degli enti può trarre origine esclusivamente dalla commissione di uno dei reati presupposto tassativamente indicati dalla legge. A tal proposito, si consideri che il catalogo dei reati previsti dal Decreto è in continua espansione. Una precisa elencazione di tutte le fattispecie criminose dalle quali potrebbe dipendere un addebito di responsabilità all'ente ai sensi del Decreto è contenuta nell'Allegato 1 del Modello intitolato «*Elenco dei reati presupposto*».

La Parte Speciale del presente Modello descrive in dettaglio le ipotesi di reato considerate dalla normativa di riferimento e giudicate rilevanti nel contesto di **L'ORCHIDEA**. Da ultimo, il D. lgs. 24/2023 ha riformato la disciplina del *whistleblowing*, con l'obiettivo di recepire e dare piena attuazione alle prescrizioni della direttiva EU 2019/1937 e di armonizzare la materia. Tali modifiche sono state recepite nella Policy Whistleblowing (v. Allegato 4), parte integrante di questo Modello.

Per quanto attiene alla posizione giuridica della **Società**, si può osservare che le disposizioni previste nel Decreto possono senz'altro trovare applicazione nei suoi confronti, trattandosi di un ente di diritto privato dotato di personalità giuridica.

## 1.2. Le sanzioni previste dal D. lgs. 231/2001

Venendo ora all'**apparato sanzionatorio** previsto dal Decreto, esso si articola attorno ai seguenti strumenti (art. 9 del Decreto):

- i. sanzioni pecuniarie;
- ii. sanzioni interdittive;
- iii. confisca del prezzo o del profitto del reato;
- iv. pubblicazione della sentenza di condanna.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'ente è ritenuto responsabile in relazione alla commissione – da parte di suoi esponenti – degli illeciti individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

Le **sanzioni pecuniarie** trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente coinvolto.

Le **sanzioni interdittive**, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto e irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni dei reati, sono:

- i. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- v. il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. Le sanzioni interdittive – salvo che per l'ipotesi di cui all'art. 25, V comma – hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'ente sia all'esito del giudizio, sia in via cautelare nel corso del giudizio, quando vi siano:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano

commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La **confisca** del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19 del Decreto).

La **pubblicazione della sentenza** è una sanzione eventuale, a carattere reputazionale, che presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

### 1.3. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente. In particolare, l'**art. 6, comma 1**, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in **posizione apicale**, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo** (di seguito, anche "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un Organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (**Organismo di Vigilanza**; di seguito, anche "**OdV**");
- c) il reato è stato commesso **eludendo fraudolentemente** le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'ente debba:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Accanto a tali previsioni, la L. n. 179 del 30 novembre 2017, (di seguito, anche L. 179/2017), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 14 dicembre 2017 – recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" – ha aggiunto nel corpo dell'art. 6 del Decreto una serie di ulteriori commi (2-bis, 2-ter e 2-quater),



volti a garantire adeguata tutela e protezione a quanti, all'interno dell'ente, segnalino tempestivamente la commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (cd. *Whistleblowing*). Su tali disposizioni è intervenuto il D.lgs. 24/2023, che ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 e novellato il comma 2-bis.

Prima dell'ultima riforma intervenuta nel 2023, tale ultima disposizione prevedeva (lett. a) che il Modello dovesse individuare – in aggiunta a quanto già illustrato in precedenza – uno o più canali volti a consentire ai soggetti appartenenti all'organizzazione dell'ente di *“presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione”*.

Inoltre, il medesimo comma 2-bis precisava (lett. b) che il Modello dovesse individuare *“almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante”* e che dovesse esplicitare (lett. c) *“il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione”*.

Infine, si stabiliva (lett. d) che il Modello dovesse individuare *“nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del Decreto, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”*.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 6 si limita a disporre che il Modello preveda canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e il sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del medesimo articolo, rimandando al decreto attuativo della direttiva UE 2019/1937 per una disciplina di maggiore dettaglio.

Nel sistema riformato si distinguono canali di segnalazione interna – che devono essere adottati, *inter alia*, dalle imprese già dotate di modello organizzativo - e canali di segnalazione esterna, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (**“ANAC”**), volti a fornire ai segnalanti un canale di ascolto ulteriore, in grado di supplire a eventuali carenze dei sistemi interni di segnalazione.

Con riferimento a questi ultimi, il D.lgs. 24/2023 specifica che almeno un canale deve consentire la segnalazione per iscritto (anche con modalità informatiche) e prevedere l'utilizzo di sistemi di crittografia che assicurino la riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione; l'altro

deve consentire segnalazioni in forma orale che “sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole” (art. 4).

Sempre nell’ottica di un ampliamento delle garanzie riconosciute ai *whistleblowers*, il D.lgs. 24/2023 prevede poi specifiche modalità e tempi per la presa in carico e la gestione, da parte dell’ente, delle segnalazioni ricevute.

Consapevole dell’importanza di garantire la massima tutela nei confronti di quanti segnalino condotte illegittime all’interno dell’ente, **L’ORCHIDEA** ha ritenuto di assicurare in via immediata l’adeguamento del Modello alle nuove disposizioni in tema di *whistleblowing*. Nello specifico, **L’ORCHIDEA** ha colto l’occasione della recente riforma per implementare i propri canali interni di segnalazione di potenziali illeciti e violazioni del Modello.

**L’ORCHIDEA** ha, inoltre, adottato una specifica Policy Whistleblowing di cui cura la diffusione all’interno dell’organizzazione, attraverso la pubblicazione sull’*intranet* e periodiche attività di formazione dedicate al tema del *whistleblowing*, all’interno della più ampia formazione in materia di responsabilità da reato degli enti.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione subordinata, l’adozione e l’efficace attuazione del Modello implica che l’ente sarà chiamato a rispondere solo nell’ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7, I e II comma).

I successivi commi III e IV introducono due principi che, sebbene siano collocati nell’ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell’esonero della responsabilità dell’ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all’art. 5, lett. a) e b).

È ivi previsto che:

- a) il Modello debba prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell’organizzazione;
- b) l’efficace attuazione del Modello richieda una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell’organizzazione; assume rilevanza, altresì, l’esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub* art. 6, II comma).

Sotto un profilo formale, pertanto, l’**adozione ed efficace attuazione di un Modello** non costituisce un

obbligo, ma unicamente **una facoltà** per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal legislatore.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

In tale ottica, tenuto conto dell'esigenza di promuovere all'interno della **Società** la lotta alla criminalità di impresa, **L'ORCHIDEA** ha ritenuto di dotarsi di un proprio Modello, elaborato specificamente sulla realtà organizzativa della **Società**, sulla base di una puntuale ricognizione e gestione dei rischi di reato affinché al Modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del Decreto. In tale contesto, la Società ha, inoltre, nominato un proprio OdV, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (v. più diffusamente §§ 3 e 4).

#### **1.4. La responsabilità amministrativa degli enti nei gruppi di imprese**

Il gruppo di imprese non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato ai sensi del Decreto. Ed infatti, le singole società che compongono i gruppi mantengono la propria distinta personalità giuridica e ciò non consente di affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del Decreto.

Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. Le *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001”* emanate da Confindustria (di seguito, anche **“Linee Guida Confindustria o “Linee Guida”**) aggiornate, da ultimo, nel 2021 (v. Allegato 2) si soffermano, piuttosto, sulla responsabilità da reato all'interno del gruppo.

In assenza di specifiche previsioni che riguardano la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto per i gruppi di imprese, sono stati individuati alcuni criteri in forza dei quali la società capogruppo (cd. *“holding”*) o controllante può essere ritenuta responsabile per il reato presupposto commesso dalla controllata. Le Linee Guida, in particolare, prevedono che la responsabilità della controllante possa concorrere quando:

- (i) sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre

che della controllata, anche della controllante;

(ii) persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante in termini di concorso (cfr. Cass. pen., Sez. II, 27 –09 2016, n. 52316), provato in maniera concreta e specifica. Ad esempio, possono rilevare:

- direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
- coincidenza tra i membri dell'organo di gestione della *holding* e quelli della controllata (c.d. *interlocking directorates*) ovvero più ampiamente tra gli apicali: aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

## 2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle **Linee Guida Confindustria**.

In particolare, il percorso indicato dalle suddette Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere sintetizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

1. individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
2. predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli, le cui componenti più rilevanti sono:
  - i. codice etico;
  - ii. sistema organizzativo;
  - iii. procedure manuali ed informatiche;
  - iv. poteri autorizzativi e di firma;
  - v. sistemi di controllo e gestione;
  - vi. comunicazioni al personale e sua formazione.

Tale sistema di controllo deve essere basato sui seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

- separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle procedure previste dal Modello;
- individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione;
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’OdV.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alle peculiarità di una determinata società, può discostarsi dalle Linee Guida, che, per loro natura, hanno carattere generale.

Il presente Modello è stato strutturato attraverso un monitoraggio delle principali aree a rischio all’interno della **Società** e, quindi, nel rispetto delle specificità richieste di concretizzazione ed operatività preventiva nei confronti dei reati realizzabili nell’ambito della **Società** (su questa linea si veda il paragrafo successivo).

### 3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI L’ORCHIDEA

#### 3.1. Obiettivi perseguiti da L’ORCHIDEA con l’adozione del Modello

La **Società** adotta procedure e politiche aziendali volte a prevenire ed evitare la commissione da parte dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti di illeciti penali ed amministrativi.

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l’ottica di diffondere e promuovere l’integrità e la trasparenza, la **Società** ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del Decreto e le *best practices* di settore nella predisposizione del proprio Modello atto a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.

#### 3.2. I destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della **Società**. Fra i destinatari del Modello (i “**Destinatari**”) sono annoverati i componenti degli organi

sociali di **L'ORCHIDEA**, i revisori dei conti, i membri dell'OdV, i dirigenti, i dipendenti, nonché tutti i soggetti terzi che agiscono in nome e per conto della **Società** sulla base di apposito mandato, altro rapporto contrattuale o procura e coloro che intrattengano direttamente o indirettamente, con la **Società** rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, tra cui collaboratori, fornitori, agenti, e consulenti, partner commerciali (inclusi partner in *joint ventures* contrattuali o societarie, raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzi, ecc.) (tutti i soggetti terzi diversi dagli organi sociali, dai revisori legali, dai componenti dell'OdV e dai dipendenti sono definiti congiuntamente i "**Fornitori**") con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del Decreto.

I Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Decreto, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la **Società**.

### 3.3. Scopo e principi base del Modello

Il Modello si ispira ai principi ed alle *best practices* previsti a livello nazionale ed internazionale più avanzati nel campo della lotta alla criminalità d'impresa e si uniforma ai principi di controllo elaborati dalle Linee Guida.

Inoltre, **L'ORCHIDEA** ha definito un sistema normativo interno diretto a regolare i processi attraverso i quali le decisioni vengono adottate, e una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando il principio di segregazione delle funzioni, e assicurando che gli assetti della struttura organizzativa definiti siano realmente attuati

I principi base del Modello devono:

- rendere consapevole il potenziale autore del reato del rischio di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi della **Società**, anche quando – apparentemente - l'illecito stesso procurerebbe un vantaggio alla stessa. La **Società** si dissocia da qualsiasi realizzazione di comportamenti che, se pur appunto apparentemente vantaggiosi, sono dalla stessa considerati del tutto estranei alla propria attività operativa, improntata a valutazioni etiche e al rispetto delle normative vigenti;
- fornire un'adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti;
- stabilire la partecipazione di più soggetti agli incontri con le Pubbliche Amministrazioni;
- evitare, nell'ambito dell'organizzazione, la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;



- individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- individuare un sistema di sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello in linea con lo Statuto dei Lavoratori e con il Contratto Nazionale di Lavoro. Il sistema disciplinare viene attuato nel rispetto dei principi del contraddittorio e di proporzionalità, in un quadro di trattamento paritario di tutte le diverse categorie di soggetti demandati al rispetto dei contenuti del Modello;
- prevedere l'erogazione di una formazione continua in relazione al Decreto, con particolare riferimento al Modello e alle procedure adottate dalla **Società**.
- attribuire all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento qualora vi siano state significative violazioni delle prescrizioni o mutamenti organizzativi o cambiamenti nelle attività della **Società**.

### 3.4. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali".

Nella **Parte Generale**, dopo un richiamo ai c.d. principi-chiave del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, alla formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

Le Parti Speciali sono specificamente destinate alle diverse tipologie di reato aventi potenziale impatto diretto sulla **Società**.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello i documenti al medesimo allegati.

### 3.5. Modifiche ed integrazioni del Modello

L'adozione del Modello è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione della **Società** (di seguito, anche "**C.d.A.**"), che provvede autonomamente e/o dando seguito alle proposte di aggiornamento formulate dall'OdV in esito alla verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello<sup>2</sup>.

Sono di competenza esclusiva del C.d.A. le modifiche e le integrazioni conseguenti a:

- a) la formulazione di osservazioni sull'idoneità del Modello a prevenire i reati da parte del Ministero della Giustizia, eventualmente adito ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 8 giugno

<sup>2</sup> L'OdV può infatti proporre aggiornamenti del Modello al C.d.A. al fine di adeguarne il contenuto ai mutamenti ambientali e alle eventuali modifiche della struttura organizzativa e delle aree operative della **Società**, nonché alle innovazioni legislative.

2001, n. 231;

- b) novelle normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti e di "reati presupposto" implicanti una modifica della mappatura dei rischi;
- c) l'intervento di nuove "linee guida" emanate dalle associazioni rappresentative di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto;
- d) l'intervento di modifiche strutturali, ossia di *governance* e/o di essenziali assetti organizzativi, e/o di modifiche imprenditoriali, cioè con impatto sull'attività aziendale e/o sulle sue modalità di svolgimento;
- e) significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o commissione di "reati presupposto";
- f) l'accertamento circa l'inadeguatezza del Modello (es. in ipotesi di accertamento della sua non piena effettività o della mancata coerenza tra il Modello e i comportamenti concreti dei Destinatari dello stesso);
- g) l'adozione di nuovi protocolli e/o procedure rilevanti ai fini prevenzionistici, previa disamina consultiva dell'OdV.

Il C.d.A. può affidare all'OdV il compito di effettuare le modifiche e le integrazioni del Modello di carattere meramente descrittivo, intendendosi come tali quelle esclusivamente ricettive di dati e riferimenti ad atti e/o procedure approvati dal C.d.A. e/o da organi o uffici aziendali competenti.

A mero titolo esemplificativo, rientrano nel novero delle modificazioni ed integrazioni descrittive il recepimento:

- della ridefinizione dell'organigramma aziendale;
- dell'aggiornamento dello schema delle deleghe di funzioni;
- della modifica dei protocolli e/o procedure esistenti e già parte integranti del Modello;
- delle variazioni degli archivi elettronici e/o cartacei ove è possibile reperire la documentazione menzionata nel Modello;
- delle modificazioni delle norme richiamate nella Parte Generale e nelle Parti Speciali del Modello non implicanti una variazione nella mappatura dei rischi della Parte di riferimento.

In ogni caso è di competenza dell'OdV l'introduzione e l'aggiornamento dei flussi informativi verso il medesimo.

L'OdV provvederà ad informare il C.d.A. con una sintetica relazione scritta sulle modifiche apportate al



Modello.

In occasione dell'aggiornamento del Modello, la **Società** favorisce la massima diffusione della versione da ultimo adottata con le modalità più opportune.

### 3.6. Protocolli operativi

I principi, le regole e le procedure di cui ai protocolli operativi sono dettagliati all'interno del Modello e costituiscono parte integrante del medesimo, rientrando nel sistema di organizzazione e controllo interno che il Modello stesso ha lo scopo di recepire e descrivere in maniera strutturata.

L'elenco dei protocolli operativi sarà pertanto progressivamente aggiornato in relazione alle emerse esigenze di proceduralizzazione di attività e processi da ritenersi "sensibili" ai sensi del Decreto.

### 3.7. Il sistema di deleghe e procure

Nel sistema organizzativo di **L'ORCHIDEA** i poteri autorizzativi e di firma sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali dei singoli, prevedendo, ove ritenuto opportuno, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Il sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali assicura una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni.

I poteri sono stati affidati dal Consiglio di Amministrazione al Presidente e Amministratore Delegato.

Deleghe per l'operatività bancaria sono state assegnate ai/alle componenti del Consiglio di amministrazione.

**L'ORCHIDEA** cura la diffusione, all'interno della propria organizzazione, di uno schema delle deleghe contenente il quadro aggiornato della ripartizione dei vari poteri operativi interni.

### 3.8. Relazione tra Modello e Codice Etico

La **Società** si pone l'obiettivo di improntare la propria attività imprenditoriale al più rigoroso rispetto non soltanto delle leggi e di ogni altra disciplina normativa applicabile, ma altresì dei principi della deontologia professionale e dell'etica degli affari.

**L'ORCHIDEA** ha adottato un proprio Codice di Condotta, denominato "Codice di Condotta – Etica: principi aziendali" (di seguito, anche il "**Codice Etico**") (v. Allegato 5), che costituisce parte integrante del presente Modello.

L'attività della **Società** si fonda su alcuni principi fondamentali che sono anche elementi centrali del Codice Etico. Si tratta, in particolare, dei principi di orientamento al cliente, lealtà, progresso, spirito di collaborazione, responsabilità e cultura dell'integrità.

Il Codice Etico di **L'ORCHIDEA** delinea, inoltre, le fondamenta etiche e di legalità che costituiscono il cuore della cultura aziendale e che, con particolare riferimento a quanto attiene al Modello, sono:

- imparzialità;
- trasparenza;
- prevenzione dei conflitti di interesse;
- riservatezza e protezione dei dati personali;
- rispetto del patrimonio aziendale;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- rispetto dei diritti umani e tutela dei dipendenti;
- correttezza e trasparenza nei rapporti con autorità, istituzioni, soggetti rappresentativi di enti collettivi, organizzazioni politiche, sindacali e assistenziali;
- sanzionabilità delle violazioni del Codice Etico.

Il Codice Etico ha la funzione di recare la “carta dei valori” dei quali **L'ORCHIDEA** si fregia e di elencare i canoni di comportamento strumentali alla loro attuazione.

I dettami del Codice Etico si dimostrano anch'essi efficaci a prevenire i reati contemplati dal Decreto e devono perciò intendersi come un completamento dei protocolli operativi e, come tali, devono applicarsi ai Destinatari del Modello.

Peraltro, in ragione della suddetta diversa e maggiore sua funzione, destinatari del Codice Etico in quanto tale (e non già del Modello) si intendono anche i partner con i quali la **Società** intrattiene rapporti strutturali (es. Fornitori), nel senso che la **Società** si aspetta che i relativi canoni di comportamento siano da costoro condivisi come uno standard di *best practice* nella gestione degli affari.

Il Codice Etico sarà considerato come parte integrante dei contratti stipulati da **L'ORCHIDEA**, che contengono idonee clausole volte ad informare i terzi circa l'esistenza del Codice Etico, della sua obbligatorietà e delle conseguenze del suo mancato rispetto. Qualsiasi contratto di fornitura o collaborazione che faccia esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni di cui al Codice Etico della **Società** verrà, quindi, risolto ove la stessa venga a conoscenza, nei limiti di quanto consentitogli dalla natura e dalla disciplina di ciascun rapporto, di comportamenti difformi dai relativi principi e canoni di comportamento.

A tal fine, in particolare, assunta l'inapplicabilità dei sistemi disciplinari di cui al rispettivo Modello, si potrà far ricorso ad apposite clausole risolutive espresse, ex art. 1456 c.c., specificatamente riferite al rispetto dei principi e dei canoni di comportamento del Codice Etico.

## 4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

#### 4.1.1. Norme generali

L'articolo 6, comma 1, lett. b), del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di uno dei reati presupposto se l'organo dirigente dell'ente ha, tra le altre cose, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In ottemperanza a quanto sopra, il C.d.A. nomina un OdV cui affidare i compiti previsti dal Decreto.

Di seguito si descrivono i principali aspetti relativi alla composizione ed al funzionamento dell'OdV.

In un'ottica di proporzionalità della **Società, L'ORCHIDEA** provvede a nominare un OdV in composizione monocratica.

La nomina dell'OdV è rimessa alla decisione del C.d.A. In sede di nomina, il C.d.A. dà atto della valutazione circa la sussistenza dei requisiti di seguito elencati, e indica gli elementi di cui si è tenuto in considerazione ai fini della valutazione di sussistenza del requisito di professionalità.

Il componente dell'OdV deve espressamente accettare la nomina e rimanere in carica per il periodo stabilito nella delibera di nomina o, in mancanza, fino a che permanga in carica il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è rieleggibile.

Di seguito si precisa la disciplina per la nomina ed il funzionamento dell'OdV:

- a) (**Requisiti**) Secondo le disposizioni del Decreto, l'OdV deve avere i seguenti requisiti:
  - i. **autonomia e indipendenza** - intesa come "non coinvolgimento" diretto dei componenti dell'OdV nelle attività di gestione;
  - ii. **professionalità** - considerata come l'insieme delle competenze tecniche adeguate alla funzione che è tenuto a svolgere;
  - iii. **continuità d'azione** - intesa come svolgimento in modo continuativo dell'attività di vigilanza senza peraltro essere adibito a mansioni operative che possano in qualche misura contaminare la visione dell'azienda.
  
- b) (**Cause di ineleggibilità**) L'OdV è scelto dal C.d.A. tra i soggetti che possono garantire i requisiti di cui sopra e che non ricadono in una delle seguenti **cause di ineleggibilità**:
  - il difetto di requisiti di onorabilità, alla stregua dell'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 24 febbraio

1998, n. 58;

- il ricorrere delle circostanze indicate all'art. 2382 c.c.;
- la condanna, anche con sentenza di primo grado soggetta ad impugnazione, ovvero ex art. 444 del codice di procedura penale (c.d. "patteggiamento"), per uno o più dei reati contemplati dal Decreto, ovvero per uno o più reati tale da compromettere gravemente la moralità o professionalità;
- la condanna, anche se con sentenza di primo grado soggetta ad impugnazione, ad una pena che importi interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero l'interdizione all'esercizio della sua professione;
- la sottoposizione a procedure concorsuali (da intendersi come svolgimento delle funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, fino ai tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'OdV, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate);
- in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni, esercitare o aver esercitato nei tre anni precedenti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse nei confronti di **L'ORCHIDEA**;
- la pregressa revoca o decadenza dall'OdV, ai sensi di quanto infra previsto;
- rapporti di parentela, coniugio o affinità, entro il 4° grado, ovvero rapporti societari o di affari, con uno o più dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'OdV;
- il contemporaneo o pregresso (nei limiti di due anni) incarico di amministratore, anche non delegato, della **Società**;
- grave infermità che renda il soggetto inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- la perdita dei requisiti soggettivi di cui ai punti precedenti.

c) **(Cessazione dall'incarico)** L'OdV cessa dal proprio incarico:

- (i) per morte o grave infermità comportante la totale incapacità di attendere ai propri doveri per un periodo continuativo superiore a sei mesi dal momento del verificarsi

dell'evento;

- (ii) per rinuncia o dimissioni, dal momento del ricevimento della comunicazione scritta da parte del C.d.A.;
  - (iii) per revoca, con delibera motivata del C.d.A., informata l'assemblea. La revoca può avvenire in qualsiasi momento esclusivamente per *giusta causa*, intendendosi come tale la perdita dei requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione; il sorgere di ipotesi di incompatibilità e conflitto d'interesse; il grave e comprovato inadempimento ai propri doveri, anche sotto forma di omissione (ad esempio di preventiva dichiarazione di un interesse nell'oggetto della delibera) o inattività (ad esempio, la mancata partecipazione a tre riunioni dell'OdV nel corso di un anno, in assenza di adeguata e documentata giustificazione); qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica; l'OdV può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R.
  - (iv) per decadenza, al ricorrere di una delle ipotesi di ineleggibilità di cui sopra.
- d) (**Sostituzione**) In tutti i predetti casi di cessazione dall'incarico, il C.d.A. provvederà tempestivamente alla designazione dell'OdV sostitutivo, che resterà in carica fino alla nomina del nuovo OdV.
- e) (**Compenso**) Il componente esterno dell'OdV riceve un congruo compenso determinato dal C.d.A. (o da organo/soggetto appositamente a ciò delegato da quest'ultimo).
- f) (**Budget**) L'OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Con riferimento alla formazione del budget aziendale, il C.d.A. dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale esso potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti. Il fondo potrà essere gestito in autonomia da parte dell'OdV – purché esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni – mediante l'invio di richieste scritte e motivate alle competenti funzioni aziendali della **Società**, che sono tenute a darvi esecuzione nei limiti di disponibilità del fondo. Alla fine di ogni anno, l'OdV è tenuto a rendicontare al C.d.A. le spese sostenute nello svolgimento dei propri compiti.
- g) (**Regolamento dell'OdV**) Per il proprio funzionamento l'OdV si dota di un Regolamento interno, che, tra le altre disposizioni, prevede: le modalità di archiviazione, conservazione e custodia dei

documenti (cartacei ed elettronici) pertinenti alla propria attività, le modalità per il passaggio di consegne con il nuovo OdV, nonché le modalità per la modifica dello stesso regolamento.

- h) (**Ufficio**) Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti l'OdV si può avvalere del supporto di strutture esterne che riterrà necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

#### 4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della **Società** è affidato il compito di:

- vigilare sulla concreta ed effettiva applicazione del Modello, ivi incluso il Codice Etico, intesa come coerenza tra quanto previsto nel Modello e i comportamenti concretamente posti in essere dai Destinatari e sul rispetto delle prescrizioni ivi previste;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- individuare e proporre aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali, alle integrazioni e modifiche apportate alla disciplina di riferimento sia a livello nazionale che a livello comunitario e alle violazioni delle prescrizioni dello stesso.

Su un piano più operativo sono affidati all'OdV della **Società** i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio-reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare o fare effettuare da enti o funzioni di controllo di primo livello periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- effettuare o fare effettuare da enti o funzioni di controllo di primo livello verifiche (anche non predeterminate) presso le funzioni ed i processi aziendali sensibili, al fine di accertare la conformità delle attività alle procedure stabilite. Il contenuto dei controlli fa parte di un programma preventivo espressamente finalizzato alle caratteristiche del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- predisporre, con cadenza annuale, un piano delle attività di monitoraggio sul Modello in coerenza con i principi e i contenuti dello stesso;
- condurre le verifiche interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello

stesso. Le segnalazioni sono gestite in conformità alla Policy Whistleblowing, così come integrate sulla scorta di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 24/2023 ("Gestione del canale di segnalazione interna"). L'OdV prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, comunque trasmesse, che può valutare al fine di effettuare ogni verifica o approfondimento ritenuto utile;

- suggerire l'avvio di provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti responsabili delle violazioni accertate;
- curare la reportistica periodica ai soggetti a cui l'OdV è tenuto a riferire;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello e del Decreto e per la formazione del personale e la sensibilizzazione all'osservanza dei principi di cui allo stesso.

Per lo svolgimento di tali compiti, l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di autonoma capacità di spesa e di risorse professionali ritenute adeguate all'espletamento del proprio incarico;
- si avvale del supporto delle varie strutture aziendali che possono essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

L'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e il *management* aziendale ha la responsabilità di fornire prontamente risposte in merito a quesiti posti dall'OdV.

È riconosciuta la facoltà all'OdV di aprire "indagini interne" per acquisire elementi conoscitivi a seguito di comportamenti censurabili ai fini del presente Modello.

Il componente dell'OdV è tenuto ad agire in modo informato, potendo anche chiedere le informazioni necessarie per la verifica sul Modello, sulla sua efficacia e sulla concreta gestione dello stesso.

Dell'attività compiuta dall'OdV, rispetto a tutte le segnalazioni, viene conservata una relazione scritta, nella quale viene documentato l'iter logico seguito per arrivare alla conclusione circa la fondatezza o meno della segnalazione.

Le relazioni vengono conservate dall'OdV, unitamente alle segnalazioni ricevute, in apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'OdV agisce nel rispetto dei doveri di riservatezza e del segreto professionale/aziendale.

Al fine di assicurare pienamente l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, le decisioni in merito alle sanzioni



previste per i componenti dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del C.d.A., sentito obbligatoriamente il parere del Collegio dei Sindaci.

#### 4.3. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

È assegnata all'OdV della **Società** una linea di *reporting*, su base periodica, nei confronti del C.d.A.

A cadenza semestrale, infatti, l'OdV trasmette ai predetti organi aziendali una relazione che descrive: (i) le attività svolte in relazione all'attuazione del Modello; (ii) eventuali criticità riscontrate; (iii) gli interventi ritenuti opportuni sul Modello a seguito di mutamenti normativi e/o modifiche all'organizzazione interna di **L'ORCHIDEA** ritenute rilevanti; (iv) la rendicontazione delle spese sostenute e (v) qualsiasi altra notizia di rilievo.

Inoltre, a cadenza annuale, l'OdV di **L'ORCHIDEA** trasmette al C.d.A. una relazione contenente il piano delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal C.d.A. o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello, alla sua eventuale implementazione o a situazioni specifiche.

L'OdV riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in caso di accertate violazioni del Modello o di altre circostanze che rendano necessaria la trattazione immediata.

Tutta la documentazione predisposta ai sensi del presente paragrafo è opportunamente archiviata e conservata dall'OdV.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati nei rispettivi libri e copie dei verbali e di eventuali relazioni scritte devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

#### 4.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

##### 4.4.1. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di **specifici obblighi informativi** nei confronti dell'OdV da parte delle funzioni aziendali, diretti a consentire all'OdV stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

Pertanto, devono essere comunicate all'OdV le seguenti informazioni:

- a) risultanze periodiche dell'attività posta in essere dalle singole Funzioni per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, ecc.);
- b) anomalie o criticità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.



Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, gli organi aziendali, i dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, consulenti e partner devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati previsti dal Decreto che coinvolgano **L'ORCHIDEA** o i suoi dipendenti organi aziendali;
- b) rapporti preparati dalle funzioni competenti nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali emergano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- c) procedimenti disciplinari svolti e sanzioni eventualmente irrogate, ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni, qualora essi siano relativi a ipotesi di violazione delle regole di comportamento o procedurali descritte nel Modello.

Tutto il personale è tenuto a corrispondere alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'OdV nel corso delle sue verifiche.

I dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di **L'ORCHIDEA** o a pratiche non in linea con le norme di comportamento che **L'ORCHIDEA** ha emanato nell'ambito del Modello, del Codice Etico e di ogni altra *policy* o procedura aziendale, devono comunicarle senza indugio all'OdV mediante i canali di segnalazione predisposti dalla **Società**. **L'ORCHIDEA** evidenzia che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105, c.c.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, fornisce tempestivo riscontro al segnalante, interloquisce con lo stesso e adotta i provvedimenti ritenuti opportuni, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna. Le segnalazioni sono gestite in conformità alla Policy Whistleblowing.

L'OdV prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, comunque trasmesse, che può valutare al fine di effettuare ogni verifica o approfondimento ritenuto utile.

**L'ORCHIDEA** garantisce, in ogni caso, la massima riservatezza circa l'identità del segnalante che non abbia scelto di mantenere l'anonimato, fatti salvi esclusivamente gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della **Società** o delle persone accusate in mala fede.

Nei casi e alle condizioni previsti dalla legge e indicati nella Policy Whistleblowing, è possibile effettuare segnalazioni anche tramite i canali esterni messi a disposizione dall'ANAC o procedere alla divulgazione pubblica dei fatti oggetto di segnalazione.

#### 4.4.2. Raccolta e conservazione delle informazioni

Qualsiasi informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. L'accesso al data base è consentito solo all'OdV.

### 5. DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEL MODELLO

Tenuto conto dell'importanza della diffusione e comunicazione del Modello, **L'ORCHIDEA** si impegna a dare ampia divulgazione allo stesso, dei principi e delle regole di condotta ivi contenuti, ed è altresì responsabile della formazione del personale in merito all'applicazione del medesimo e alla corretta applicazione dei protocolli operativi.

Il Modello, con gli allegati, sarà comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso, attraverso una nota informativa interna trasmessa elettronicamente, con la quale verrà riportato l'indirizzo della sezione dell'*intranet* aziendale nel quale risiedono i documenti descrittivi del Modello. I nuovi assunti verranno informati attraverso una nota informativa cartacea trasmessa unitamente al contratto di lavoro.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto ed i principi e le regole essenziali di cui al Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza all'interno della **Società**. In particolare, la **Società** prevede livelli diversi di formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, *e-learning* ed occasionali *e-mail* di aggiornamento.

La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria con raccolta delle presenze in modalità elettronica o delle firme in modalità cartacea. La verifica di apprendimento della formazione è realizzata tramite appositi test a conclusione del percorso. L'assenza ingiustificata alle attività di formazione costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 6.2.

L'OdV monitora le iniziative volte alla promozione della comunicazione, diffusione e formazione sul Modello, anche mediante la ricezione di evidenza delle attività formative poste in essere e dei risultati

ottenuti.

La relativa documentazione viene archiviata a cura delle funzioni competenti.

Ai fini della validità del sistema sanzionatorio, la pubblicità è ottemperata mediante la pubblicazione nell'apposita sezione dell'*intranet* aziendale, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://link.lorchideasrl.it/lorchideasrl/>

## 6. SISTEMA DISCIPLINARE

### 6.1. Principi generali

Il sistema disciplinare costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della **Società**; ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può infatti ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. Esso è perciò rivolto a tutti i Destinatari del Modello, e, in particolare, con le opportune variazioni in funzione della natura del rapporto, ai componenti del C.d.A., ai dirigenti ed ai dipendenti.

La **Società** ha adottato un proprio Regolamento Disciplinare Aziendale (di seguito, anche il "**Regolamento Disciplinare**"), che si applica a tutti i dipendenti della stessa e che costituisce parte integrante del sistema disciplinare aziendale (v. Allegato 3).

La **Società** provvederà ad adeguata divulgazione del sistema disciplinare per tutti i Destinatari, con modalità che garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi ed il rispetto del principio del contraddittorio.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi definiti nel Modello, astenendosi dal porre in essere condotte omissive o commissive non conformi alla legge e alle prescrizioni ivi contenute, che comportino o meno la consumazione di uno dei reati contemplati dal Decreto nonché una situazione di rischio di consumazione di uno di tali reati.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto e del Codice Etico sarà costantemente monitorata dall'OdV, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

Ferma tale competenza, peraltro, l'esercizio dell'azione disciplinare in esame verrà promosso dall'OdV, sottoponendo al Datore di Lavoro la *notitia* dell'infrazione disciplinare comunque appresa nello svolgimento delle proprie funzioni.

A tali categorie di illeciti disciplinari saranno applicabili le sanzioni di seguito specificate (in funzione della natura del rapporto) secondo un criterio di corrispondenza progressiva tra categoria e genere (o generi adiacenti) di sanzione e, comunque, in proporzione alla gravità della fattispecie oggettiva, all'atteggiamento dell'elemento soggettivo, all'eventuale recidiva ovvero, comunque, ricorso di precedenti, al ruolo istituzionale e/o alla qualificazione professionale dell'autore, al grado di fiducia coesistente alle mansioni e ad ogni altra circostanza concreta rilevante.

## 6.2. Provvedimenti sanzionatori per i dipendenti (non dirigenti)

Nei confronti dei dipendenti - essendo disponibile *a priori* un sistema disciplinare coesistente alla natura del rapporto, alla stregua dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ("**Statuto dei Lavoratori**") e dell'apposita disciplina contrattuale collettiva (articolo 133 e al Capo VIII, Titolo V del C.C.N.L. per i Dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo) - il sistema disciplinare di cui all'art. 7, comma 4, lett. *b*), del Decreto è modellato su tale sistema disciplinare preesistente, costituendone un'integrazione e mutuandone procedure e sanzioni.

Per queste ultime, perciò, si fa riferimento all'art. 133 del C.C.N.L., il quale prevede che "*le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con*":

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque;
- e) licenziamento individuale ai sensi dell'art. 195 del C.C.N.L.:
  - per giusta causa "senza preavviso" se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (articolo 2119 c.c.);
  - cioè, per giustificato motivo "*con preavviso*" intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Per la procedura applicativa di tali sanzioni si fa riferimento all'art. 7 dello "*Statuto dei Lavoratori*" e all'art. 133 del C.C.N.L.

La **Società** dà idonea pubblicità rendendo edotti i propri dipendenti del fatto che il Modello costituisca espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro (art. 2104 c.c.) e che, conseguentemente, il mancato rispetto e/o la violazione degli stessi e

delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della **Società**, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tali, possono comportare le conseguenze previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, e, in particolare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui sopra, oltre alla responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati.

Nella contestazione degli illeciti e nell'irrogazione delle sanzioni devono essere rispettate le procedure previste dalla legge e dal C.C.N.L. applicato.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Datore di Lavoro.

L'esercizio dell'azione disciplinare potrà altresì essere promosso dall'OdV, che sottoporrà alla predetta funzione la *notitia* della violazione eventualmente appresa nell'esercizio delle proprie funzioni.

### 1.2.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni

Fermi restando gli obblighi per la **Società** nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, esempi di comportamenti sanzionabili, che costituiscono violazione del presente Modello, sono:

1. violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste o espressamente richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, violazioni del Codice Etico, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.);
2. adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
3. adozione di comportamenti ritorsivi o penalizzanti nei confronti di chi abbia effettuato segnalazioni a beneficio dell'OdV (*whistleblower*);
4. violazione delle misure di protezione dell'identità di chi abbia effettuato segnalazioni a beneficio dell'OdV;
5. violazione, con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate a beneficio dell'OdV.

Si precisa in ogni caso che:

- a) incorre nei **provvedimenti disciplinari conservativi (paragrafo 6.2, lett. a), b), c) e d))** il dipendente che violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento

non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla **Società**;

b) incorre, invece, nei **provvedimenti disciplinari risolutivi (paragrafo 6.2, lett. e))** il dipendente che:

- adottati, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia di **L'ORCHIDEA** nei confronti del dipendente stesso;
- adottati, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico di **L'ORCHIDEA** delle misure previste dal Decreto, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla **Società** grave nocimento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

### 6.3. Provvedimenti sanzionatori nei confronti dei dirigenti

Nei confronti dei dirigenti, si applicano le disposizioni previste dalla legge e dal C.C.N.L. relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni disciplinari ai Dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Al dirigente potranno anche essere revocate le procure eventualmente conferitegli. È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo del dirigente di risarcire i danni provocati a **L'ORCHIDEA** da ogni comportamento contrario alle prescrizioni del Modello.

L'accertamento della violazione e l'irrogazione delle sanzioni competono al C.d.A., che dovrà valutare anche i casi di eventuali comportamenti ritorsivi o comunque pregiudizievoli nei confronti dei segnalanti (*whistleblowers*).

### 6.4. Provvedimenti sanzionatori nei confronti degli amministratori e sindaci

Le violazioni commesse da parte di uno o più membri degli organi sociali vanno immediatamente segnalate all'OdV di **L'ORCHIDEA**, che informerà il C.d.A. per gli opportuni provvedimenti. Il C.d.A., con l'astensione del soggetto coinvolto prende gli opportuni provvedimenti, tra i quali, per esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'Amministratore.



Qualora, invece, le violazioni siano commesse da un numero di membri del C.d.A. tale da impedire all'organo in questione di deliberare, l'OdV dovrà darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale perché si attivi ai sensi di legge, in particolare convocando l'Assemblea per l'adozione delle misure necessarie.

I medesimi provvedimenti saranno adottati nei confronti degli Amministratori anche qualora, per imperizia o negligenza, abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano ommesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale della **Società**, delle norme di legge e delle prescrizioni del presente Modello.

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa il C.d.A. che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea dei Soci ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme di legge applicabili ed in particolare l'articolo 2400, 2° comma, c.c.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, uno o più Sindaci abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, non abbiano impedito o abbiano agevolato la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

#### **6.5. Provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'OdV**

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV, uno qualsiasi tra gli Amministratori informa immediatamente il C.d.A. di **L'ORCHIDEA**.

Il C.d.A. assumerà gli opportuni provvedimenti, compresi la revoca dell'incarico ed eventuali azioni risarcitorie.

#### **6.6. Provvedimenti nei confronti dei soggetti terzi**

La violazione dei principi e delle disposizioni del presente Modello da parte degli altri Destinatari (es. Fornitori) costituirà inadempimento delle obbligazioni contrattuali e potrà comportare la risoluzione del contratto ed in ogni caso darà diritto alla **Società** di richiedere il risarcimento dei danni, come previsto nelle clausole contrattuali elaborate ed opportunamente aggiornate dalle competenti funzioni aziendali, ed inserite nelle lettere di incarico o nei vari accordi.

**ALLEGATO 1****Elenco dei reati presupposto**

Il presente allegato riporta un'elencazione dei reati presi in considerazione quali possibili "presupposti" della responsabilità amministrativa dell'ente, previsti agli artt. 24 ss. del Decreto, come riportato di seguito. I reati e gli illeciti amministrativi richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero.

**1. Reati commessi contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):**

- malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)<sup>3</sup>;
- turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)<sup>4</sup>;
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)<sup>5</sup>;
- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, Il comma n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-*ter* c.p.);
- indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986)<sup>6</sup>;
- peculato offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314, I comma c.p.)<sup>7</sup>;
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.)<sup>8</sup>;
- concussione (art. 317 c.p.);

<sup>3</sup> Introdotta dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

<sup>4</sup> Introdotta dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

<sup>5</sup> Introdotta dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>6</sup> Introdotta dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>7</sup> Introdotta dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>8</sup> Introdotta dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.



- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, (artt. 319 e 321 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p., art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)<sup>9</sup>;
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'Unione Europea e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.)<sup>10</sup>;
- abuso d'ufficio offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 323 c.p.)<sup>11</sup>
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)<sup>12</sup>.

## 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (24-*bis*<sup>13</sup>):

- falsità in un documento informatico pubblico o avente finalità probatoria (art. 491-*bis* c.p.)<sup>14</sup>;
- accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)<sup>15</sup>;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 617-*quinquies* c.p.)<sup>16</sup>;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)<sup>17</sup>;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)<sup>18</sup>;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

<sup>9</sup> Introdotta dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>10</sup> Così come modificato dalla L. 3/2019.

<sup>11</sup> Introdotta dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

<sup>12</sup> Così come modificato dalla L. 3/2019.

<sup>13</sup> Tale articolo è stato aggiunto dalla L. n. 48 del 18 marzo 2008, con la quale è stata ratificata e si è data esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

<sup>14</sup> Così come modificato dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67).

<sup>15</sup> Così come modificato dalla L. n. 238/2021.

<sup>16</sup> Così come modificato dalla L. n. 238/2021.

<sup>17</sup> Così come modificato dalla L. n. 238/2021.

<sup>18</sup> Così come modificato dalla L. n. 238/2021.

pubblico o di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);

- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- delitti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, XI comma, D.L. 105/2019)<sup>19</sup>;
- estorsione (art. 629, terzo comma, c.p.).

### 3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*<sup>20</sup>):

- associazione diretta a commettere taluno dei delitti di: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o materiale partecipazione all'immigrazione clandestina (416 c.p., sesto comma);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso, anche straniere, come modificato dalla l. n. 69/2015 (416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.);
- delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, o più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. n. 203/91).

### 4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo (art. 25-*bis*<sup>21</sup>)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

<sup>19</sup> Convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 18 novembre 2019.

<sup>20</sup> Classe di reati introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto l'articolo 24-*ter* del d.lgs. 231/2001.

<sup>21</sup> L'art. 25-*bis* del Decreto è stato introdotto dall'art. 6 della Legge n. 409, del 23 settembre 2001.

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valore di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

#### 5. Delitti contro l'industria e il commercio (l'art. 25-bis.<sup>22</sup>):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

#### 6. Reati societari (art. 25-ter<sup>23</sup>):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);

<sup>22</sup> Con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 è stato inserito l'art. 25-bis.1.

<sup>23</sup> Disposizione introdotta dal D.lgs. n. 61, dell'11 aprile 2002, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla L. n. 262 del 28 dicembre 2005, dalla L. n. 69 del 27 maggio 2015, nonché dal D.lgs. 38 del 15 marzo 2017.

- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, comma 1, c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 secondo comma c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, primo e secondo comma c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2003).

## **7. Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (l'art. 25-*quater*<sup>24</sup>), previsti dal codice penale e dalle leggi speciali:**

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- circostanze aggravanti ed attenuanti (art. 270-*bis* 1. c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*. 1.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies* 2 c.p.);

<sup>24</sup> Norma introdotta con la Legge n. 7 del 14 gennaio 2003.

- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- atto di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti ai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5).

La responsabilità dell'ente può sorgere anche in relazione alla commissione dei delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali, nonché in relazione alla commissione di delitti diversi, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

#### **8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25-*quater* 1<sup>25</sup>):**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)

#### **9. Delitti contro la personalità individuale (l'art. 25-*quinquies*<sup>26</sup>)**

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1<sup>27</sup> c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);

<sup>25</sup> Norma introdotta con la legge n. 7 del 9 gennaio 2006.

<sup>26</sup> Norma introdotta con la Legge n. 228 dell'11 agosto 2003.

<sup>27</sup> Così come modificato dalla L. 238/2021.

- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*<sup>28</sup> c.p.).

#### 10. Reati di *market abuse* (l'art. 25-*sexies*<sup>29</sup>):

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. lgs. n. 58 del 1998<sup>30</sup>, "TUF");
- manipolazione del mercato (art. 185 del TUF);

#### 11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*<sup>31</sup>):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, terzo comma, c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

#### 12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (l'art. 25-*octies*<sup>32</sup>):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*. 1).

#### 13. Indebito utilizzo e alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (25-*octies.1*<sup>33</sup>):

<sup>28</sup> Così come modificato dalla L. 238/2021.

<sup>29</sup> Categoria di reati introdotta dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005, c.d. Legge Comunitaria, e la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, c.d. Legge sul Risparmio.

<sup>30</sup> Così come modificati dalla L. 238/2021.

<sup>31</sup> Introdotta dalla Legge n. 123/2007 ha comportato poi sostituito dall'art. 300 D.lgs. n. 81/2001.

<sup>32</sup> introdotto dal D.lgs. n. 231/2007. La disciplina è stata aggiornata dal D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021 che, intervenendo sugli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p., ha esteso il campo applicativo dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e impiego (nei limiti rispettivamente precisati dalle relative norme) anche a ipotesi nelle quali i reati presupposto di tali fattispecie siano delitti colposi o reati contravvenzionali.

<sup>33</sup> Introdotta dal D.lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 in recepimento della Direttiva 2019/713/UE



- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter*);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater*<sup>34</sup>);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.) nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.<sup>35</sup>);
- altre fattispecie (art. 25-*octies* 1, secondo comma, D.lgs. n. 23/2001).

#### 14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*<sup>36</sup>):

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* legge n. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* legge n. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre

<sup>34</sup> Introdotta dal D.lgs. 184/2021.

<sup>35</sup> Introdotta dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

<sup>36</sup> Introdotta dalla L. n. 99/2009.

cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n. 633/1941).

#### **15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies<sup>37</sup>):**

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

#### **16. Reati ambientali (art. 25-undecies<sup>38</sup>):**

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- distruzione o deterioramento di habitat all'intero di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue (art. 137 D.lgs. n. 152/2006, "T.U. ambiente");
- abbandono di rifiuti (art. 255 del T.U. ambiente);
- attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 del T.U. ambiente);

<sup>37</sup> Introdotta dalla L. n. 116/2009 e modificata dal D.lgs. n. 121/2011.

<sup>38</sup> Introdotta dal D.lgs. n. 121/2011, modificata dalla L. n. 68/2015 e dal D.lgs. n. 21/2018.



- bonifica di siti (art. 257. del T.U. ambiente);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del T.U. ambiente);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del T.U. ambiente);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* del T.U. ambiente);
- sanzioni (art. 279, comma 5);
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 del D.lgs. n. 202/2007);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 del D. lgs. n. 202/2007);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/93).

#### **17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*<sup>39</sup>):**

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-*bis* del D. lgs. n. 286/98);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1,3,3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D. lgs. n. 286/1998<sup>40</sup>);
- morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-*bis* D.lgs. n. 286/1998);
- sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art. 22, comma 12-*ter* del D.lgs. n. 286/98).

#### **18. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*<sup>41</sup>):**

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis*, co. 3, c.p.)

#### **19. Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*<sup>42</sup>):**

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi I e II-*bis*, D. lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D. lgs. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non

<sup>39</sup> Introdotto dal D. lgs. 109 del 16 luglio 2012 e poi dalla L. n. 161 del 17 ottobre 2017

<sup>40</sup> Modificato con D.L. n. 20 del 10 marzo 2023.

<sup>41</sup> Introdotto con la L. n. 167 del 20 novembre 2017.

<sup>42</sup> Introdotto dal D.L. 124 del 26 ottobre 2019, (conv. con modificazioni dalla L. n. 157 del 19 dicembre 2019).

inferiore a dieci milioni di euro <sup>43</sup>;

- omessa dichiarazione (art. 5, D. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro <sup>44</sup>;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, I e II-bis comma, D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-*quater*, D. lgs. 74/2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro <sup>45</sup>;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

## 20. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*):

- diritti doganali e diritti di confine (Art. 27 D.lgs. 141/2024);
- contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 D.lgs. 141/2024);
- contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79 D.lgs. 141/2024);
- contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80 D.lgs. 141/2024);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D. lgs. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 82 D.lgs. 141/2024);
- contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art. 83 D. lgs. 141/2024);
- contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 84 D.lgs. 141/2024);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 85 D.lgs. 141/2024);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86 D.lgs. 141/2024);
- circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 88 D.lgs. 141/2024);
- delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (Art. 94 D.lgs. 141/2024).

<sup>43</sup> Introdotta dal D.lgs. 75/2020.

<sup>44</sup> Introdotta dal D.lgs. 75/2020.

<sup>45</sup> Introdotta dal D.lgs. 75/2020.

**21. Delitti contro il patrimonio culturale (25-septiesdecies e 25-duodevicies<sup>46</sup>):**

- furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- contraffazione di opera d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

**22. Legge n. 146/2006: Reati transnazionali previsti dalle leggi applicabili**

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquer (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.).

---

<sup>46</sup> Introdotta con D.D.L. C-893-B approvato in data 3 marzo 2022.